

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BATTAGLIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RUBBI EMILIO**

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	441
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (2086)	427
PRESIDENTE	427, 434, 435, 436, 438 441, 442, 443, 444, 447, 449
ABBATANGELO	452
AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze	436, 438
ANTONI	442, 443, 444, 447, 449, 452
AZZARO	429, 439
BERNARDINI	432, 435, 438, 440
BORGOGGIO	441
GARZIA	438, 441
GAVA, Ministro per i rapporti con il Parlamento	442, 444, 452
GORIA, Relatore	427, 433, 435, 436, 438 439, 441, 442, 443, 444, 446, 448
GOTTARDO	430
REVIGLIO, Ministro delle finanze	429
RUBBI EMILIO	441, 443
RUBINACCI	428, 433
SANTAGATI	430
SPAVENTA	452
USELLINI	440
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	452

La seduta comincia alle 9,20.

MEROLLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (2086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto ».

Prego il relatore, onorevole Gorìa, di riferire in merito ai lavori svolti dal Comitato ristretto.

GORIA, Relatore. Prima di riferire in merito ai lavori del Comitato ristretto, credo sia necessario sottolineare il fatto che da parte di tutti i gruppi è stata sottolineata la necessità che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando entri in vigore a partire dal 1° gennaio 1981.

Inoltre, poiché un'eventuale approvazione di emendamenti, sui quali sia stato espresso parere contrario dalle Commissioni il cui parere è vincolante, comporterebbe un'automatica rimessione in assemblea e, di conseguenza, un notevole ritardo nell'approvazione, invito i colleghi a voler tenere conto di tale difficoltà procedimentale.

Venendo agli emendamenti, la quasi totalità sarà rimessa al giudizio della Commissione. Risultano vincolati dal parere contrario della V Commissione bilancio gli emendamenti 1. 1 e 1. 2. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1. 3, si pongono questioni interpretative in ordine al parere della Commissione bilancio, poiché tale parere risulta contrario all'emendamento 1. 2 e favorevole all'1. 3, i quali sono identici. Chiedo pertanto alla presidenza di risolvere tale questione.

Hanno altresì ricevuto parere contrario gli emendamenti 1. 4, 1. 5, 1. 6 e 1. 8, mentre parere favorevole ha ricevuto l'1. 7, i cui presentatori invito a votare per l'emendamento 1. 02.

Parere ugualmente contrario hanno ricevuto gli emendamenti 1. 03, 1. 03-bis e 1. 04. Come già per due emendamenti precedenti, vi è da notare i contrastanti pareri della Commissione bilancio positivo al 2. 1 e negativo all'1. 05, pur essendo tali emendamenti identici.

Sull'emendamento 2. 01 vi è il parere contrario del Comitato ristretto, mentre vi è il parere favorevole sul 3. 1, oltre che sul 3. 3, per il quale vi è una proposta sostitutiva del Comitato ristretto. Allo stesso modo l'emendamento 3. 6 sostituisce il 3. 3. ed il 3. 4.

Rimesso alla Commissione risulta il 3. 5, che prego i colleghi comunisti di ritirare per i motivi procedurali precedentemente richiamati. È stato espresso parere contrario da parte del Comitato ristretto all'emendamento 3. 05; è stato rimesso al parere della Commissione il 3. 02 e ritirato in Comitato ristretto il 3. 03. È stato rinviato alla Commissione con l'invito di presentare un nuovo testo (che mi riservo di fare al momento opportuno) l'emendamento 3. 04; ugualmente

rinviati alla Commissione sono gli emendamenti 3. 01, 4. 1, 4. 2, così come tutti gli emendamenti all'articolo 5, ai quali va annesso il 10. 01.

Il parere del Comitato ristretto, infine, è favorevole all'emendamento 7. 1, contrario all'emendamento 8. 1 ed ancora favorevole all'emendamento 10. 1.

RUBINACCI. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha già contestato il contenuto, o meglio la relazione, del disegno di legge di accorpamento delle aliquote IVA; sarebbe stato più conforme allo spirito dell'articolato un diverso titolo, che richiamasse più direttamente lo scopo che si vuole perseguire, e cioè il maggior gettito che tale accorpamento dovrebbe dare.

Come ha avuto modo di rilevare il collega Santagati, la nostra posizione è diversa: avremmo voluto un provvedimento teso ad avvicinare alla normativa sulle aliquote IVA a quella degli altri paesi europei, al tempo stesso tenendo conto della situazione economica del nostro paese e dando all'amministrazione finanziaria una maggiore possibilità di controllo. Questi i nostri obiettivi, in considerazione dei quali abbiamo presentato alcuni emendamenti intesi all'introduzione dell'aliquota zero, all'eliminazione di quella al 35 per cento per lasciare soltanto una aliquota normale, una maggiorata per i prodotti di lusso ed una agevolata.

La nostra impostazione è stata respinta e con essa la necessità di procedere alla modificazione delle tabelle merceologiche, che ne era la diretta conseguenza mentre, in sede di Comitato ristretto, sono stati presentati ed accettati determinati emendamenti che svuotano di contenuto le stesse tabelle merceologiche. Si mantiene cioè l'apparenza dell'accorpamento ma, nella realtà, si rende difficile se non impossibile procedere all'interpretazione ed all'applicazione della norma.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto, a nostro avviso, affronta la materia in modo irrazionale e non riusciamo a comprendere le ragioni tecniche per cui non si è provveduto all'elaborazione di un disegno di legge organico. Riproporremo

quindi gli emendamenti che il Comitato ristretto ha respinto e, nel merito degli altri emendamenti che sono stati preannunziati, decideremo di volta in volta dopo averne soppesato la validità.

AZZARO. Nel corso della discussione generale, avevo illustrato uno schema che prevedeva una ristrutturazione delle aliquote IVA diversa da quella proposta dal Governo, e vorrei dare ragione di questa mia iniziativa perché ritengo sia necessario — senza con questo mettermi in polemica con il Governo — discutere del complesso delle ragioni che sostengono una determinata proposta; il diritto, infatti, non è solo espressione della volontà, ma soprattutto della ragione del legislatore.

Una delle ragioni per cui avevo ritenuto opportuno avanzare la mia proposta era l'allineamento alla struttura delle aliquote vigenti nella Comunità economica europea, dove, nella maggioranza dei casi, esistono due sole aliquote o addirittura, come in Gran Bretagna ed in Danimarca, una sola.

Se invece fosse accolta la proposta del disegno di legge, si avrebbe un ventaglio, ben più ampio, di sei aliquote; quindi avremo attorno all'aliquota ordinaria del 15 per cento una fascia di tre aliquote ridotte e una fascia di due aliquote maggiorate: sostanzialmente ci troveremo nella condizione di non aver operato quell'accorpamento che, invece, riteniamo assolutamente necessario. Necessario per due ragioni, la prima è che esso è utile agli operatori economici, la seconda è che renderebbe più sicuri i controlli. Dobbiamo renderci conto del fatto che se vogliamo giustamente condurre la lotta alla evasione questa deve passare anche attraverso una semplificazione delle scritture contabili, che sono il presupposto per l'accertamento e sulle quali, allo stato dei fatti, è assai difficile operare per i nostri uffici che compiono le verifiche attraverso il metodo analitico. È necessario, quindi, semplificare al massimo, e non si può sostenere che una verifica può essere fatta facilmente quando ci sono sei aliquote ed

i contribuenti possono giocare su questo ventaglio. D'altra parte, quando il 15 o il 16 dicembre prossimo esamineremo il provvedimento n. 1507 e vedremo quali saranno le pene proposte per coloro che hanno omesso di fare la denuncia o hanno tenuto male la contabilità, ci renderemo conto che verranno arrestate persone che avevano una qualche giustificazione. Sono queste le ragioni per le quali mi sembrava che un maggiore accorpamento della aliquote fosse necessario.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati preannunziati, accolgo con soddisfazione la proposta del relatore della introduzione dell'aliquota zero, anche se in questo modo si introduce una ulteriore aliquota che comunque va inserita nelle scritture contabili. Si tratta di una aliquota, già introdotta da altri paesi, che ha un altissimo valore sociale e che si dimostrerà sicuramente utile; sarebbe stato, però, il caso di affiancarle soltanto l'aliquota ridotta dell'8 per cento eliminando quella del 2 per cento, e quindi desidererei avere maggiori spiegazioni da parte del Governo sulle ragioni per le quali si sostiene — per lo meno così ho sentito dire — che la eliminazione di questa aliquota del 2 per cento inciderebbe sui punti di contingenza. A me sembra che sia esattamente il contrario: dal momento che la maggior parte dei prodotti sui quali vi è l'aliquota del 2 per cento fanno parte del « panier », l'abbassamento ad aliquota zero dovrebbe esercitare una azione di freno sulla scala mobile.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Infatti l'aliquota del 2 per cento non incide sulla scala mobile.

AZZARO. È vero che eliminando l'aliquota del 2 per cento vi sarebbe una riduzione del gettito, ma la proposta che avevo fatto a novembre era quella di aumentare l'aliquota ordinaria dal 15 al 16 per cento, cosa che — come si può vedere dalla tabella che ho presentato — avrebbe prodotto un maggior gettito di 1.020 miliardi per l'IVA alle importazioni, mentre così si ha un maggior gettito solo

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

di 124 miliardi, proprio perché su questa aliquota è concentrata la maggior parte dei servizi prestati. Da parte sua l'aliquota del 2 per cento — che come il ministro ha confermato non ha incidenza sulla scala mobile — da un gettito di 386 miliardi complessivi, quindi la sua eliminazione sarebbe del tutto sopportabile a fronte delle maggiori entrate conseguenti ad un aumento della aliquota ordinaria.

D'altra parte va considerato che un certo costo l'accorpamento deve pur averlo e che non era affatto suo obiettivo un aumento del gettito. L'obiettivo era quello di rendere la gestione dell'imposta sul valore aggiunto più semplice, sia per gli uffici che devono effettuare il controllo sia per i contribuenti.

Passando a parlare della fascia maggiorata, devo dire che mi auguro che non siano accolti i molti emendamenti che sono stati preannunziati; se l'aliquota del 35 per cento dovesse essere mantenuta solamente per le automobili essa si risolverebbe in una specie di invito all'evasione, di licenza ad evadere, si tratterebbe di una penalizzazione troppo clamorosa e quindi di un errore. In sede di riunione della Commissione dei trenta ho avuto la possibilità di ascoltare i rappresentanti della Fotottica e questi ci hanno dimostrato che il contrabbando è alimentato dalla differenza tra l'aliquota del 35 per cento e quella del 14 per cento — in pratica i contrabbandieri lucrano il 19 per cento —; quindi una aliquota così alta serve ad alimentare il contrabbando in un paese come il nostro che è al quarto posto tra i paesi produttori.

Il gettito complessivo dell'IVA è previsto, salvo modifiche, in 21.650 miliardi, quello del settore al 35 per cento è pari a 270 miliardi...

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Ora 481 miliardi.

AZZARO. La nota dava 270 miliardi nel 1980, diciamo anche 481, per cui rispetto ai 21.650 miliardi vi è una differenza tale che anche riducendo l'aliquota al 24 per cento e stabilendo una sola ali-

quota maggiorata il recupero in termini di eliminazione del contrabbando — che non diventerebbe più conveniente, in proporzione del rischio che bisogna affrontare, a seguito della diminuzione di divario tra aliquota ordinaria ed aliquota maggiorata — compenserebbe il minore gettito.

GOTTARDO. Il che vorrebbe dire che il gettito sarebbe della metà portando l'aliquota al 18 per cento.

AZZARO. Sono invece contrario al mantenimento dell'aliquota del 18 per cento perché mi sembra una cosa anomala. Credo che questa aliquota possa essere mantenuta per le automobili al di sotto dei 2.000 centimetri cubici di cilindrata soltanto perché vi è una situazione di mercato tale per cui una modifica in questo momento sarebbe rischiosa. Dovrebbe comunque trattarsi di una soluzione provvisoria in attesa della conclusione della crisi dell'auto, che è un fenomeno di portata internazionale, dopo di che potrebbe essere rapidamente eliminata.

Pur essendo un membro della maggioranza, ed appoggiando con soddisfazione il Governo, ho avanzato queste mie proposte perché credo che questa sia l'occasione anche per chiedere al Governo una dichiarazione di intenzioni, pur rendendomi conto che una volta che il Parlamento si è impegnato in un riaccorpamento delle aliquote è difficile che possa tornare sulla materia in breve giro di tempo.

SANTAGATI. Non avevo l'intenzione di intervenire a questo punto della discussione, ma avendo sentito le parole del collega Azzaro, mi sono, per così dire, rianimato al pensiero che, se un uomo della maggioranza fa certe considerazioni, allora vuol dire che ci troviamo veramente sulla giusta strada. L'onorevole Azzaro certamente ricorderà che molte delle sue affermazioni furono fatte dal gruppo missino già molti anni fa. In particolare, al momento dell'introduzione nel nostro sistema fiscale dell'IVA, in adeguamento alla legislazione comunitaria, fui io per primo a porre l'esigenza fondamentale di

non creare una brutta copia del vecchio tipo di imposizione (l'IGE), poiché se un valore ha l'IVA, esso è quello di essere uguale per tutti i destinatari. Per altro, affinché con tale tributo si ottengano risultati ottimali, esso non può che essere concentrato in una o due aliquote, mentre ampliando il ventaglio della aliquote, di conseguenza, si creano quelle sperequazioni e quelle speculazioni che tutti conosciamo bene. Ciò è tanto più vero se si consideri, ad esempio, che in campo agricolo siamo riusciti a dare all'imposizione tributaria un certo tipo di agevolazione, ma, poi, nel conguaglio tra rimborso a monte ed imposta a valle si sono create sacche di vantaggio, che possono risultare utili per questa o quella categoria, ma che incidono negativamente sull'andamento di tutti i tributi.

Quando si è parlato di accorpamento, io ho creduto che si volesse, dopo tanti anni, procedere in via sperimentale ad una riduzione delle aliquote sostanziale, corposa, importante, mentre, a quanto pare, « se non è zuppa, è pan bagnato ».

Già in passato mi sono battuto, e continuerò a farlo, per l'introduzione dell'aliquota zero, la quale è un'aliquota a tutti gli effetti e che si chiama così per uniformità con la nomenclatura vigente nella Comunità europea. Oggi, finalmente, il Governo sembra orientato all'introduzione di tale aliquota e ciò rappresenta, a mio parere, un fatto positivo, anche se ciò non significa la nostra piena soddisfazione, tanto è vero che continueremo a batterci affinché l'aliquota zero venga introdotta nel senso da noi desiderato. Tale aliquota, infatti, è già neutrale, il concetto « zero » serve ad « azzerare » il discorso sul piano fiscale, ma, essendo sempre un'aliquota, viene contabilizzata. Altro è abolire l'aliquota, cioè portarsi fuori del regime dell'IVA, altre è inserirla nel sistema dell'IVA considerandola nulla come lo zero.

È questo un fatto molto importante perché tale aliquota può portare qualche squilibrio nelle compensazioni ed è questo il motivo per cui concepisco un'aliquota zero applicata ai beni di necessità primaria, che non sono solo il latte, il pane

e la pasta, ma tutti gli altri componenti l'alimentazione di base.

Comunque, già la sola affermazione di principio ci soddisfa, perché finalmente dopo tanti anni tale aliquota entra nell'ordinamento tributario italiano; ci soddisfa altresì perché la sua introduzione fu da noi richiesta già all'epoca del primo decreto fiscale del luglio di quest'anno e successivamente in occasione del decretone della fine di agosto, sempre di quest'anno. Praticamente, ciò che il Governo non accettò allora di prendere in esame oggi lo accetta, il che significa che a volte la caduta di qualche decreto serve a spingere il Governo ad un approfondimento dei temi dell'opposizione.

Concordo sul giudizio che si è lasciato pressoché immutato il vantaggio, perché quando da 1, 3, 6, 9, 12, 14, 18 e 35 si passa a zero, 2, 8, 15, 18, 35, la situazione rimane invariata o quasi. Ho detto quasi, perché vi sono taluni miglioramenti e, a questo punto, sarebbe auspicabile l'accoglimento dei nostri emendamenti, i quali danno un'impostazione più organica alla materia, in quanto tendono a stabilire un'aliquota zero che sia onnicomprensiva di tutti quei prodotti in precedenza colpiti dalle aliquote 1 e 3. Anche l'aliquota 2 dovrebbe essere assorbita da quella zero, per passare successivamente ad un'aliquota intermedia che potrebbe essere il 5 o il 6 (per noi missini) o l'8 (per altri gruppi). Successivamente si dovrebbe passare all'aliquota generalizzata, che per noi è il 13 per cento, che rappresenta una via di mezzo tra il 12 per cento di qualche anno fa, il 14 ancora in vigore per effetto della caduta del decretone, ed il 15 che si propone di ripristinare. Per non costringere gli operatori economici a rivedere i conti ogni mese, si sarebbe potuto anche lasciare l'attuale aliquota ordinaria del 14 per cento. Qui ci saremmo dovuti fermare, perché l'aliquota per la benzina è a sé stante e non si vede perché dal 12 per cento la si è portata al 18 per cento; in proposito mi rifaccio alle argomentazioni, che ho svolto nel dibattito in aula, sull'inopportunità di gravare la benzina di una aliquota superiore.

Vi è poi una questione sulla quale sono in perfetto accordo con l'onorevole Azzaro, accordo che del resto ha sempre accompagnato i nostri rapporti; mi riferisco all'aliquota del 35 per cento che critico non solo perché rappresenta un incentivo alla frode ma anche perché troppo elevata: se alla pecora, quando la si tosa, si toglie anche la pelle, poi non si riuscirà ad avere neppure un filo di lana; similmente, se si supera un limite nella fiscalità, l'evasione diventa fisiologica perché il tributo è intollerabile. Ebbene, con l'aliquota del 35 per cento, come ricordava l'onorevole Azzaro, l'evasione è altissima e quindi mantenere questo livello diventa un grosso errore, ancora più grave se si considera che nell'ambito di questo accorpamento si fanno enormi discriminazioni; ad esempio, si abbassa al 18 per cento l'aliquota per i quadri, che automaticamente diventano beni di rifugio non dissimili dai diamanti e dagli altri beni per i quali l'aliquota è del 35 per cento: anzi, se qualcuno era portato ad investire in gioielli, si orienterà verso i quadri.

In base a queste considerazioni, ribadiamo il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale all'impostazione generale del provvedimento, riservandoci di definire di volta in volta la nostra posizione sui singoli articoli ed emendamenti.

BERNARDINI. Avremo modo di chiarire le motivazioni del nostro voto contrario dopo aver esaminato gli emendamenti che, anche da parte nostra, sono stati preannunciati. Al momento devo rilevare, anche in considerazione di quanto ha detto il collega Azzaro, che indubbiamente conosce la materia per averla seguita dai banchi del Governo, che con questo disegno di legge, attraverso una manovra di accorpamento delle aliquote, fondamentalmente si tende ad un aumento del gettito ai fini di una politica di bilancio e più complessivamente di una politica economica sulla quale abbiamo più volte espresso dissenso e valutazioni critiche.

Il Governo si assume responsabilità non indifferenti sull'impatto che questa mano-

vra avrà nel paese e nel nostro sistema tributario, perché andrà a complicare ulteriormente le cose ed a condizionare negativamente gli ulteriori passi che dovranno essere compiuti per giungere ad un assetto definitivo, che tutti auspichiamo, della imposta sul valore aggiunto.

La questione dell'aliquota del 35 per cento è un esempio indicativo del perché stiamo criticando la manovra elaborata dal Governo; siamo cioè convinti che sia un'aliquota che non dovrebbe trovare spazio in un ordinato assetto tributario, per tutte le cose che sono state dette, evasione, contrabbando e così via. L'aliquota del 35 per cento è eccessiva, distorsiva delle attività; ma sono perfettamente d'accordo con l'opinione del Governo o, per meglio dire, del ministro (del Governo non lo so visto che ci sono voci discordanti nella maggioranza), che nel provvedimento che stiamo prendendo non si può ridurre l'aliquota del 35 per cento dal momento che stiamo accorpando per ottenere un aumento di gettito per arrivare a 1.900 miliardi, per cui mentre ritocchiamo tutta una serie di aliquote portando anche l'aliquota ordinaria dal 14 al 15 per cento non è possibile prevedere la riduzione dal 35 al 24 per cento dell'aliquota per generi che non sono certamente di prima necessità. In definitiva, dal momento che questo provvedimento ha mancato l'obiettivo dell'accorpamento ed invece mira ad un incremento del gettito, io sono contrario a ridurre il numero dei generi soggetti ad aliquota del 35 per cento indicati nella tabella B ed anzi propongo di aumentarlo, ad esempio con l'introduzione del salmone.

RUBINACCI. Quello che servono nei ristoranti è tutto senza IVA, è tutto di contrabbando.

BERNARDINI. Con questo provvedimento noi portiamo fuori campo una serie di prodotti, o meglio li poniamo ad aliquota zero, come è più giusto dire da un punto di vista politico — e d'altra parte si tratta della introduzione di una vera e propria aliquota — e forse si sarebbe potuta cogliere l'occasione per ap-

portare ulteriori modifiche: nel contesto di una operazione razionale di accorpamento si sarebbe potuto riconsiderare il significato di un'aliquota del 35 per cento che è certo elevata e quindi fonte di evasione e si sarebbe potuto prospettare l'aumento dal 14 al 15 per cento dell'aliquota ordinaria come compensativo di riduzioni in altri settori, ma tutto questo non è avvenuto e quindi noi facciamo un passo sbagliato nella direzione giusta. Questo, ma non solo questo, è il motivo della nostra opposizione nei confronti del disegno di legge in discussione.

Al relatore, il quale parlando della impossibilità della manovra alla quale ho fatto riferimento ha detto che mancano i tempi politici e tecnici, vorrei far notare che la questione della mancanza dei tempi politici non riguarda tanto il rapporto tra il Governo, l'attuale maggioranza e le opposizioni quanto problemi e valutazioni diverse che esistono all'interno della stessa maggioranza. Il fatto non ci scandalizza perché ci rendiamo conto che una materia tanto complessa può portare a valutazioni diverse nell'ambito delle stesse forze che sostengono il Governo, ma resta il dato che il vero problema è questo e non quello del rapporto tra maggioranza e opposizione, che comunque da quella situazione viene condizionato e distorto. Ne consegue che la mia parte politica ha presentato degli emendamenti che non la soddisfano a pieno proprio perché, mancando quel corretto rapporto maggioranza-opposizione che dovrebbe esserci, ha un punto di riferimento che la mette a disagio. Non siamo certo tanto sprovvisti da non renderci conto che un problema di gettito effettivamente esiste, ma avremmo voluto poter valutare le conseguenze di certe proposte grazie a calcoli che il Governo avrebbe dovuto sottoporci. Anche se un passo avanti è rappresentato dal fatto che queste misure siano state prese con un disegno di legge anziché con un decreto-legge, questo non è ancora sufficiente. Inoltre questo provvedimento potrebbe pregiudicare in modo negativo ulteriori tentativi di rendere maggiormente controllabili e trasparenti i tributi.

RUBINACCI. Sia l'onorevole Azzaro sia l'onorevole Bernardini nei loro interventi hanno manifestato la necessità di approfondire tutta la materia e il gruppo comunista ha affermato che il disegno di legge è inorganico e non c'è il tempo sufficiente per poterlo discutere. Dunque sarebbe opportuno rinviare la discussione.

BERNARDINI. Io non ho parlato di tempi.

RUBINACCI. La stessa posizione l'abbiamo noi e l'ha assunta la maggioranza per bocca dell'onorevole Azzaro, come l'ha assunta il gruppo socialdemocratico.

Chiedo il rinvio della discussione perché sono emersi fatti nuovi che non possiamo fingere di non aver ascoltato. I rappresentanti di tutti i gruppi e lo stesso relatore hanno posto dei quesiti che non hanno avuto risposta dal Governo e noi avanziamo una proposta di approfondimento perché nessun accorpamento è stato realizzato, ma solo l'obiettivo di avere un maggior gettito. Il gruppo comunista respinge questa filosofia, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale respinge questa filosofia.

Questa filosofia è respinta dall'onorevole Azzaro, per cui devo ritenere che non esiste una maggioranza. Pertanto, se vogliamo evitare di dare vita ad un provvedimento inorganico, di difficile interpretazione, irrazionale, è necessario approfondire tutti gli aspetti del disegno di legge. Si tenga inoltre conto che quando si parla dell'introduzione di un'aliquota zero lo si fa in rapporto ad un principio che credo sia alla base del nostro ordinamento costituzionale, quello di creare un'aliquota di imposizione indiretta che sia finalizzata alla certificazione dell'imponibile.

Questi che ho brevemente illustrato sono i motivi per cui chiedo il rinvio del seguito della discussione.

GORIA, *Relatore*. A me sembra che il dibattito finora svoltosi riguardo al provvedimento in esame sia stato approfondito con interventi che ne hanno arricchito il contenuto. Pertanto, credo che il

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

lavoro finora svolto possa considerarsi soddisfacente, anche se rimangono alcuni motivi di perplessità, per altro condivisi da altri gruppi e dallo stesso Governo, che in futuro potranno essere eliminati con apposite disposizioni.

Per questi motivi mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Rubinacci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito della discussione del disegno di legge avanzata dall'onorevole Rubinacci.

(È respinta).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Gli onorevoli Santagati e Rubinacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Tutti i prodotti, già assoggettati all'aliquota del quattordici per cento o elevata ad aliquota superiore, sono soggetti all'aliquota del tredici per cento » (1. 1).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Santagati e Rubinacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma (1. 2).

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini e Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma (1. 3).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 identico all'emendamento 1. 3.

(È respinto).

Gli onorevoli Santagati e Rubinacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nella misura dell'uno e del tre per cento è abolita e sostituita dall'aliquota zero » (1. 4).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Santagati e Rubinacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura dell'uno per cento è abolita e sostituita dall'aliquota zero.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del tre per cento è ridotta al due per cento » (1. 5).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Santagati e Rubinacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 6 e del 9 per cento sono unificate nella misura del 5 per cento » (1. 6).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Santagati e Rubinacci hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Per le cessioni e le importazioni delle calzature l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del cinque per cento (1. 8).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini e Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

I numeri 43, 46, 76 e 82 della tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni sono soppressi.

All'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera i) aggiungere:

l) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana;

m) le cessioni di paste alimentari (v.d. 03): le cessioni di pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunte di zuccheri, miele, uova, materia grassa, formaggi o frutta (v.d. 19. 03); le cessioni di latte fresco non concentrato non zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto sottoposto a pastorizzazioni o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

n) le cessioni di gas, energia elettrica, acqua per uso domestico;

o) le cessioni di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Il n. 36 della tabella A, parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

36) altri zuccheri, sciroppi succedanei del miele anche misti con miele naturale, zuccheri, melassi, caramellati, destinati all'alimentazione animale.

Il n. 61 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

61) acque minerali.

All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) le importazioni dei beni indicati alle lettere l), m), n), o) dell'articolo 2, terzo comma (1. 7).

BERNARDINI. Rispetto all'emendamento riguardante la stessa materia presentato dal relatore, questo del gruppo comunista risulta più ampio.

GORIA, *Relatore*. Invito il gruppo comunista a ritirare tale emendamento.

BERNARDINI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Goria, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

I numeri 43 e 46 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Pre-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19. 03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19. 07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie ».

All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera f), dell'articolo 2 » (10. 1).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole al contenuto dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Santagati, Rubinacci, Menitti e Valensise hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Gli acquirenti di autoveicoli costruiti da fabbriche italiane ed immatricolati in Italia sono esentati dal pagamento dell'IVA per acquisti effettuati prima del 31 dicembre 1981 (1. 0. 3).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Santagati, Rubinacci, Menitti e Valensise hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Tutti gli acquirenti di autoveicoli costruiti in Italia da fabbriche italiane di cui al numero 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno diritto ad una riduzione dell'IVA del 50 per cento, purché gli autoveicoli medesimi vengano immatricolati in Italia (1. 0. 4).

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Bernardini, Bellocchio e Antoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento (1. 0. 5).

GORIA, *Relatore*. L'onorevole Bellocchio si era dichiarato disponibile ad esaminare questo problema alla luce dei chiarimenti che il Governo si era impegnato a dare; infatti, ove si potesse garantire che gli oli vegetali destinati alla raffinazione avessero pari trattamento circa l'IVA rispetto agli altri tipi di oli alimentari, l'emendamento diverrebbe non più necessario.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poiché non ho ancora gli elementi da fornire alla Commissione, riterrei opportuno accantonare questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'emendamento 1. 0. 5.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90. 19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87. 11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

Il n. 25 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

L'onorevole Rende ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati », *aggiungere le seguenti:* « olii da semi greggi destinati alla diretta raffinazione per uso alimentare ».

Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

L'onorevole Rende ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne l'aliquota del-

l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del due per cento (2. 0. 1).

Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Alla Tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18. 05); ».

Nella stessa tabella A, parte seconda, il numero 40) è sostituito dal seguente:

« 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); ».

Il n. 71 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Il n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; ».

Il n. 6 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e rese dalle mense interaziendali o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici; ».

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Il relatore, onorevole Gorla, ha presentato il seguente emendamento:

Prima del primo comma inserire il seguente:

Nell'elenco dei prodotti agricoli ed ittici della parte I della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero:

56) olio essenziale non deterpenato di *mentha piperita* (3. 1).

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bernardini, Bellocchio ed Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni delle mense aziendali dal n. 6 parte III - servizi della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche alle prestazioni rese dalle mense interaziendali e dalle altre mense, a condizione che perseguano, senza scopo

di lucro fini sociali, giusta apposita autorizzazione della competente amministrazione pubblica locale.

Per le prestazioni di servizi indicati al n. 6 della tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal 6 al 2 per cento (3. 3).

Il relatore, onorevole Gorla, ha presentato il seguente emendamento:

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

Il n. 6) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.

L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonché nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del 2 per cento.

La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole. (3. 6).

GORLA, *Relatore*. L'emendamento nasce da un accordo che si raggiunse in sede di Comitato ristretto relativamente alla questione delle mense, riproponendo l'agevolazione ed ampliandola alle mense scolastiche di ogni ordine e grado.

BERNARDINI. Aderiamo all'emendamento proposto dal relatore e, quindi, ritiriamo il nostro.

GARZIA. La generalità delle mense è gestita in appalto e con l'emendamento proposto dal relatore a nome del Comitato ristretto accade che, mentre l'appaltatore della mensa aziendale paga le aliquote per i generi acquistati, dall'utente incassa il due per cento. L'azienda, per lo più, si rivale sull'utente, ma il coefficiente dell'aliquota che viene introitato a valle è ininfluente rispetto al basso prezzo del

pasto praticato globalmente. D'altra parte, introducendo una aliquota ridotta per le mense, rischiamo di provocare una distorsione perché qualunque appaltatore può trovare convenienza a fornire direttamente il servizio di mensa aziendale addebitando all'utente solo il 2 per cento. Introduciamo una sorta di meccanismo perverso. Prima considerazione: l'appaltatore acquista quello che deve acquistare con l'aliquota prescritta ed il suo corrispettivo è coperto da due parti; introita quello che gli è dovuto dall'azienda, o scuola o altro ente e su questo paga una aliquota dell'8 per cento, mentre all'utente diretto, a colui che usufruisce del pasto, pratica una aliquota del due per cento. Questo due per cento incide su un 10 per cento, non di più, del costo complessivo e quindi la sua riduzione è ininfluente. In pratica la riduzione del due per cento non produce una riduzione di prezzo e quindi in cosa consiste il vantaggio della aliquota del due per cento per l'utente diretto?

Seconda considerazione: nel momento in cui adottiamo l'aliquota del due per cento per le mense, ho il sospetto che assisteremmo al tentativo da parte di alcuni osti di far figurare come mense i loro ristoranti.

Terza considerazione: il parere espresso dalla Commissione industria al punto 3) pone la condizione che al n. 6 della tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siano comprese anche le mense aziendali in esercizio a terzi e anche gestite fuori dell'azienda. Con questo la Commissione industria ha inteso dire che è indifferente che le mense aziendali siano gestite da appaltatori o in proprio.

AZZARO. Anch'io ho qualche perplessità su questo emendamento e non perché siano state aggiunte anche le mense popolari, cosa che poteva essere fatta, ma perché è stata ridotta al 2 per cento l'aliquota che invece era del 6, con una differenza di tre punti rispetto all'IVA prevista per i pubblici esercizi che era del 9 per cento. Ora, con le mense al 2 e i ristoranti all'8

per cento si ha una differenza di 6, cioè esattamente il doppio di quella che esisteva prima, con tutte le conseguenze che da ciò deriveranno in questo campo che è estremamente complesso. In effetti la generalità delle aziende si avvale di pubblici esercizi e quindi si avrà una distorsione per cui i pubblici esercizi tenderanno a trasformarsi in mense aziendali; non so quali mezzi giuridici potranno essere attuati per recuperare questo 6 per cento di differenza. Certamente è un danno reale che si determini in questo modo una agevolazione a mio avviso non dovuta alle mense aziendali. Per queste considerazioni non posso dare il mio voto favorevole all'emendamento.

GORIA, *Relatore*. Desidero dare un chiarimento perché non vorrei che l'emendamento venisse male inteso, dopo di che i giudizi che ciascuno vorrà dare saranno tutti egualmente degni di rispetto. L'unico argomento che giustifica questo emendamento e sul quale la discussione si deve sviluppare è quello portato dall'onorevole Azzaro: noi ora partiamo da una situazione nella quale la differenza tra le mense aziendali e i pubblici esercizi è di tre punti percentuali ed ipotizziamo una situazione nella quale questa differenza raddoppierà (passando le mense al 2 e i ristoranti all'8 per cento). Si tratta di un problema di sostanza che deve essere valutato alla luce di diversi argomenti, quali la distorsione di mercato, che può essere ipotizzata anche se si tratta di esercizi che hanno evidentemente natura diversa, o l'indifferenza o la rilevanza che per l'azienda avrebbe il considerare in forme diverse il contributo del lavoratore (se è sotto forma di detrazione salariale il pagamento del pasto non rientra nel campo dell'IVA, altrimenti sì). Ma vorrei dire all'onorevole Garzia che è indifferente che la mensa sia gestita da un appaltatore o dall'azienda direttamente. Si portino a confronto il rapporto che esiste tra il fornitore di pasti e l'azienda e il rapporto di somministrazione al pubblico che esiste secondo la dizione del n. 6 della tabella A: nella sostanza non c'è nessuna dif-

ferenza; qui si parla della somministrazione di alimenti e di bevande effettuate nelle mense, non si dice effettuata da chi. Chiarito tutto ciò, se non si vuole accentuare la agevolazione delle mense aziendali rispetto alla ristorazione si è liberi di farlo, ma non bisogna portare argomenti che non hanno attinenza con il testo in esame.

USELLINI. Credo che l'argomento meriti il necessario approfondimento, magari anche procedendo all'accantonamento dell'articolo. Per quanto mi riguarda vorrei fare due osservazioni richiamandomi a quanto detto dal collega Garzia. Egli ipotizza, come in realtà avviene, che ci sia tra l'azienda e il fornitore del servizio un rapporto di appalto assoggettato ad aliquota ordinaria, che ora è del 14 per cento e diventerà del 15 per cento, il che copre rispetto al somministratore degli alimenti circa i due terzi o i tre quarti del valore. In effetti, l'IVA sul contratto di appalto non è rilevante in quanto tale contratto intercorre tra soggetti di imposta e quindi viene da entrambi addebitata e detratta; quella che è rilevante è esclusivamente l'aliquota nei confronti del dipendente, del fruitore del pasto per la parte che da questi viene direttamente pagata (ovviamente nei casi in cui effettivamente paga, e questo dipende dal tipo di rapporto che ha con l'azienda). Quindi io credo che la prima obiezione non abbia ragione di esistere, cioè il problema della differenza di aliquote non si pone per il fatto che l'aliquota di appalto è pagata da un soggetto che poi la detrae; invece al fruitore della somministrazione, è questo il caso del dipendente che utilizzi buoni pasto presso dei ristoranti, si applica la aliquota di somministrazione ed è su questo punto che non ci devono essere dubbi. Il problema, posto anche dall'onorevole Azzaro, è quello della opportunità o meno di differenziare somministrazioni di pasti e bevande a seconda delle condizioni in cui se ne fruisce; si deve spiegare perché mai il dipendente pubblico che non abbia mensa aziendale ma usufruisca di buoni pasto presso ristoranti debba pagare una

aliquota IVA dell'8 per cento. Questa è la realtà di cui dobbiamo tenere conto, anche perché la configurazione dei rapporti di mensa con i dipendenti sono molteplici e spesso il concetto di « mensa aziendale » è riferito ad una ristorazione effettuata all'esterno del luogo di lavoro. Ad esempio, il comune di Milano distribuisce ai propri dipendenti dei buoni mensa che costoro spendono in alcuni ristoranti convenzionati con il Comune. Pertanto, ritengo che vadano chiariti i termini ed i limiti della ristorazione aziendale.

AZZARO. Forse bisognerebbe specificare che si tratta di somministrazione di pasti ai dipendenti.

USELLINI. A mio avviso, per evitare equivoci sarebbe opportuna l'unificazione dell'aliquota, mantenendola per tutti i pasti sotto qualunque forma.

Sarei favorevole all'emendamento se la aliquota proposta fosse quella ordinaria per la somministrazione di pasti e bevande, anche se dovrebbe essere portata al 2 per cento per il servizio di mensa gestito in locali aperti al pubblico normale; pertanto, forse, sarebbe opportuno accantonare l'esame dell'articolo per un ulteriore approfondimento.

BERNARDINI. Su questo articolo il Comitato ristretto ha discusso lungamente prima di giungere ad un testo concordato. È vero che oggi avviene un salto notevole, perché dall'8 si passa al 2 per cento, ma il nostro scopo era quello di mantenere una certa differenziazione tra le mense aziendali, quelle interaziendali e la ristorazione normale.

GARZIA. Pongo solo una questione, onorevole Bernardini: *cui prodest?*

BERNARDINI. Se l'onorevole Usellini, ed altri insieme con lui, ritengono necessario un approfondimento della materia trattata dall'articolo 3, forse una soluzione potrà essere trovata per situazioni che possiamo definire « promiscue » attraverso una doppia contabilità, come, allo stesso

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

modo, un qualunque venditore al minuto tiene contabilità distinte per le varie merci sottoposte ad aliquote diverse.

Il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento, perché ritiene inutile tornare su una materia sulla quale in sede di Comitato ristretto si era giunti all'accordo.

BORGOGGIO. Come hanno già ricordato il relatore e l'onorevole Bernardini, l'emendamento è il frutto di un accordo in sede di Comitato ristretto, accordo che non posso che riconfermare in questa sede, salvo eventuali correttivi che non ne mutino la sostanza.

GARZIA. Lo ripeto, *cui prodest?* Inoltre, credo che sia essenziale definire innanzi tutto il concetto di « mensa aziendale ».

RUBBI EMILIO. Forse potremmo trovarci d'accordo se per mense aziendali si intendono tutte quelle riservate ai dipendenti delle varie aziende, dove la somministrazione dei pasti e delle bevande è gestita dalle aziende stesse.

PRESIDENTE. Poiché sono iniziati i lavori dell'Assemblea, propongo di sospendere la seduta e riprenderla al termine di quella dell'Aula. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 19,10.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta pomeridiana il deputato Santagati è sostituito dal deputato Abbatangelo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame degli articoli del provvedimento 2086 riprendendo l'articolo aggiuntivo Bellocchio

1. 0. 5 accantonato nella seduta antimeridiana e di cui do nuovamente lettura.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento (1. 0. 5).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti all'articolo 3.

GORIA, *Relatore*. Poiché in sede di Comitato ristretto si era raggiunto un accordo, in base al quale ho presentato lo emendamento 3. 6 insisto nella votazione, pur prendendo atto che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 3. 6, sostitutivo del quinto comma dell'articolo 3, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

L'onorevole Citaristi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Il numero 6 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6) Somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e rese dalle mense interaziendali, ancorché date in appalto a terzi o ubicate all'esterno dell'azienda stessa o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici” » (3. 4).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

Tale emendamento è precluso dall'approvazione del precedente emendamento.

Gli onorevoli Cerioni, Merloni, Sabbatini, Ermelli Cupelli e Spini hanno presentato il seguente emendamento:

Il quarto comma dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

« Il n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali e stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi per uso didattico e strumenti musicali; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo » (3. 7).

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Brini, Bellocchio, Bernardini ed Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere:

« Alla tabella A parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il n. 7 aggiungere:

"8) Le prestazioni di servizi culturali effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato" » (3. 5).

GORIA, *Relatore*. Nel corso del dibattito avvenuto questa mattina si era manifestata la convergenza della Commissione su questa proposta, ritenuta seria ed opportuna anche dal rappresentante del Governo. Tuttavia, poiché l'emendamento non è fra quelli presentati tempestivamente e trasmessi per il parere alla V Commissione bilancio e dovrebbe perciò essere a questa trasmesso, al fine di evitare un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento, inviterei i proponenti a ritirarlo, tenendo conto di questa proposizione di volontà della commissione e del Governo.

ANTONI. Il gruppo comunista acconsente a ritirare l'emendamento per facilitare l'iter del provvedimento; vorremmo altresì che il Governo confermasse l'impostazione del relatore secondo la quale la nostra proposta verrà inserita in un prossimo provvedimento.

GAVA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo conferma questo impegno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'onorevole Rende ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Alla tabella A parte I del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero:

5-bis) quarti e mezzene comprese frattaglie e fegati animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina fresche e refrigerate.

Alla tabella A seconda parte allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e successive modificazioni ed aggiunte, al n. 1, dopo i numeri tra parentesi (v.d. 02. 01 - ex 02. 06) aggiungere le parole: « Esclusi i prodotti di cui al n. 5-bis della tabella allegato A), prima parte » (3. 0. 5).

Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini ed Antoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'8 per cento per la

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

cessione e l'importazione dei seguenti beni:

pannolini e assorbenti, saponette comuni, carta igienica, detersivi per lavatrici e bucato a mano e detergenti per la pulizia della casa (3. 0. 2).

GORIA, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni, Bellocchio e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

« Il n. 47 della tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 e successive modificazioni è soppresso » (3. 0. 3).

ANTONI. Dichiaro che ritirano l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antoni, Bernardini e Bellocchio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

« Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 7) è soppressa la parola "affumicati".

Il n. 18 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 è sostituito dal seguente:

18) storione e salmone, caviale e succedanei del caviale, tartufi » (3. 0. 4).

ANTONI. L'emendamento tende a portare al 35 per cento l'aliquota per lo sto-

zione, il salmone ed il caviale. Infatti, poiché allo stato attuale della disposizione legislativa il salmone e lo storione affumicati risultano tra i prodotti inclusi nella tabella A al punto 7, ci sarebbe una discrepanza tra questi pesci a seconda che siano affumicati o non affumicati. Si intende pertanto sopprimere da tale punto 7 la parola « affumicati », con il che è chiaro che l'aliquota passa in ogni caso al 35 per cento.

RUBBI EMILIO. Non ritengo sia possibile considerare questi pesci come non tali ai fini dell'imposta!

GORIA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Antoni 3. 0. 4.

(È respinto).

L'onorevole Fiori Publio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

« Per le cessioni e le importazioni di dischi e di nastri preregistrati l'aliquota sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'8 per cento » (3. 0. 1).

Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, parte III - Servizi - della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente articolo 1, terzo comma, si applica anche ai contratti di noleggio di films posti in essere nei con-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

fronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Il relatore, onorevole Gorja, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli teatrali indicati nel numero 1, parte III - Servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di scrittura connessi con i medesimi spettacoli teatrali » (4. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Antoni, Bellocchio e Bernardini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

« Al quinto comma lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola "vendita", sono aggiunte le parole: "escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati" » (4. 0. 1).

GORIA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo, anche se temo che il termine « prevalentemente », inserito all'ultimo comma, potrà creare alcuni problemi. Si tratta, infatti, di evitare che le pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali e di categoria, nell'ipotesi che vi siano 10.000 copie inviate ai soci e 50 copie vendute in abbonamento, non possano usufruire delle agevolazioni.

ANTONI. Proprio per ragioni di chiarezza le pubblicazioni devono essere tutte

inviata ai soci per potere essere esenti. Questa è l'interpretazione del « prevalentemente » oggi.

GAVA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Mi pare di poter condividere le preoccupazioni circa la dizione; dal punto di vista legislativo « prevalentemente » significa che è sufficiente che il 50,01 per cento delle pubblicazioni vada agli associati perché si sia esonerati, e questa è cosa diversa dall'ipotesi dell'invio per conoscenza che faceva il relatore.

GORIA, *Relatore*. Io sono favorevole all'articolo aggiuntivo perché nella fattispecie è normale che gli associati prevalgano numericamente sugli abbonati a pagamento. Il problema che non mi sono nascosto non è tanto quello del 50 per cento più uno degli associati quanto quello di attuare il controllo sul numero di copie inviate ad un titolo piuttosto che ad un altro. Per altro verso, data l'esiguità dell'insieme di queste pubblicazioni, di tipo politico, sindacale, religioso o altro, credo che valga la pena di correre il rischio. E questo era l'atteggiamento emerso anche in sede di Comitato ristretto.

ANTONI. Il problema va posto soltanto in relazione agli enti non commerciali perché questi ultimi sono per principio soggetti all'IVA in quanto compiono atti commerciali. Per quanto riguarda associazioni politiche o di altra natura, invece, c'è da ritenere che lo scopo della pubblicazione sia quello della divulgazione, anche nel caso in cui sia inviata a persone che non sono soci. Questo articolo aggiuntivo riguarda la stessa gamma di enti cui si riferisce l'articolo 4; e per queste ragioni noi insistiamo nel mantenerlo.

GAVA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Antoni 4. 0. 1.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RUBBI EMILIO

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Per le cessioni e le importazioni dei beni di cui al n. 6) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Prima di passare all'esame di questo articolo e degli emendamenti ad esso presentati è necessario procedere alla discussione dell'articolo aggiuntivo 10. 0. 1 dal momento che esso presuppone una modifica più radicale della tabella B.

L'onorevole Usellini ha infatti presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8), 11), 12), 14), 15), 17), 18), 19), 20), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota del 18 per cento » (10. 0. 1).

All'articolo 5 risultano presentati i seguenti emendamenti dal deputato Emilio Rubbi:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« I numeri 1), 2), 3), 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e importazioni di pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale e relativi lavori; perle naturali coltivate e relativi lavori; lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; quadri,

pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di 100 anni; arazzi tessuti a mano fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90. 07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90. 08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90. 09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento » (5. 1);

dal deputato Citaristi:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Per le cessioni e le importazioni dei beni di cui ai numeri 1), 2) e 6) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento » (5. 3);

dai deputati Tesini, Sangalli e Citaristi:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Per le cessioni ed importazioni di beni di cui ai nn. 6), 10), 22), 23), 24), della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento » (5. 4);

dai deputati Marzotto Caotorta, Grippo, Rubino e Morazzoni:

All'articolo 5, aggiungere, dopo le parole: « di cui al n. 6) », le altre: « e n. 15) » (5. 2).

GORIA, *Relatore*. Tutti gli emendamenti si rifanno, in pratica, alla discussione generale che nella Commissione e nel Comitato ristretto ha più volte investito la problematica della aliquota del 35 per cento. Ad avviso del relatore la conclusione è che non esistono le condizioni politiche, anché tenendo conto del particolare momento in cui questa discussione si svolge, per riconsiderare in termini complessivi l'aliquota del 35 per cento, né esistono le condizioni politiche per entrare nella specifica tematica delle diverse voci annesse, appunto, alla tabella del 35 per cento in termini sostanziali, benché tutte le parti politiche, con minore o maggiore accentuazione, abbiano riconosciuto che relativamente ai prodotti a tutt'oggi tassati con questa aliquota maggiorata esistono dei problemi che dovranno in tempi brevi essere esaminati. Per essere esplicito cito il caso più emblematico, quello delle pietre preziose: ci sono aree del nostro paese come Valenza, Prato, alcune zone del Veneto ed altre ancora, che da anni, sia in relazione all'andamento del prezzo dell'oro sia recentemente con l'introduzione della ricevuta fiscale sulle pietre preziose, vivono una crisi delicata.

Al termine di questo ampio dibattito il relatore crede di poter proporre il mantenimento dell'indicazione fornita dal Governo per quanto riguarda gli oggetti di antiquariato, con un perfezionamento testuale dal momento che la formulazione adottata dal Governo è, a giudizio unanime, inadatta e il relatore propone, invece, un intervento immediato su uno dei settori più delicati, qual è quello della foto-ottica che, non dobbiamo nascondercelo, è caratterizzato da forme assolutamente scandalose di contrabbando, fondato anche e soprattutto sulla elevatezza della aliquota, e che dal mantenimento di questa imposizione finirebbe col ve-

nire pesantemente penalizzato, pur essendo al quarto posto sotto il profilo produttivo nel mondo occidentale.

La valutazione di questa situazione è confermata dal dibattito che si è svolto in Comitato ristretto, nel corso del quale il gruppo comunista ha annunciato la sua astensione e lo stesso Governo si è mostrato favorevole, pur non nascondendo una sorta di dispiacere per i circa sette o dieci miliardi che solo teoricamente potrebbero essere persi.

Sotto questo profilo perciò vorrei proporre un subemendamento all'emendamento 5. 1 che può essere considerato assorbente di tutti gli altri.

A mio avviso, sarebbe necessario subemendare l'emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Rubbi nel modo seguente: escludere, al primo comma, i numeri 1), 2), e 3); sopprimere, al secondo comma, le parole da « pietre preziose » fino a « prevalente del prezzo », in modo tale che l'insieme dell'emendamento porterebbe al 18 per cento i beni fin qui elencati. In conseguenza dell'eventuale approvazione di tale emendamento, potrebbe essere aggiunto un comma del seguente tenore: « Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, i numeri 22), 23) e 24) sono soppressi ».

Uno degli elementi che hanno indotto, sia pure con atteggiamenti diversi, i vari gruppi a dichiarare la loro disponibilità sul settore della foto ottica, è consistito nella necessità di attuare un riequilibrio nei confronti di un settore assolutamente affine, quello della riproduzione del suono. Con i vari decreti succedutisi, l'*hi-fi*, per iniziativa del Governo e con l'accordo del Parlamento, è stato portato al 18 per cento. La conseguenza - non vorrei che dimenticaste che il parere del relatore era contrario, ma prevalse quello favorevole della Commissione - fu quella di eliminare dalla tabella B i relativi numeri che, per conseguenza, vanno eliminati anche dalla citata parte dell'articolo 19 - cioè i numeri 22), 23 e 24) - in quanto

gli altri - cioè i numeri 6) e 12) - non compaiono.

ANTONI. È nota la nostra posizione sulla questione dell'accorpamento ed i nostri rilievi critici sono già stati espressi questa mattina. Per quanto riguarda il problema della tabella del 35 per cento il modo in cui il Governo ha proceduto non ha reso possibile un accorpamento più compiuto. Per tale motivo, confermo l'astensione del gruppo comunista su questo punto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti 10. 01, 5. 3, 5. 4, 5. 2 non sono presenti s'intende che vi abbiano rinunciato.

Il relatore, onorevole Gorla, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento dell'onorevole Emilio Rubbi:

Al primo comma, sopprimere i numeri: « 1), 2) e 3) ».

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « pietre preziose », fino a: « prevalente del prezzo ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi i numeri 22), 23 e 24) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Emilio Rubbi 5. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 5 come subemendato dal relatore.

(È approvato).

Il deputato Emilio Rubbi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

Al n. 23 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo le parole « apparecchi cinematografici » sono aggiunte le altre « per pellicole di formato inferiore a 16 millimetri ».

Tale articolo aggiuntivo risulta precluso dalla precedente approvazione del nuovo testo dell'articolo 5.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per

cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette alla aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima ».

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Il relatore, onorevole Gorìa, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo, il seguente comma:

« Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo » (7. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dando comunicazione per iscritto all'Ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi ».

L'onorevole Rende ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « è vincolante anche per i due anni solari successivi » con le altre « ha efficacia limitata a detto anno » (8. 1).

In assenza dell'onorevole Rende, lo faccio mio.

Vorrei sottolineare l'importanza delle norme contenute in tale emendamento perché, al di là di una teorica coerenza, esso risponde effettivamente alle esigenze delle aziende agricole nel nostro paese, né, d'altra parte, esso sposta il gettito. È questo il motivo per cui chiedo alla Commissione di approvarlo.

GORIA, *Relatore*. Vorrei far presente che configurando la non influenza sul gettito, l'articolo 8 del disegno di legge recupera l'indicazione data dalle Commissioni bilancio e finanze riunite in occasione della discussione del decreto-legge n. 503, lasciando pienamente salvi i meccanismi, finora applicati, dal regime di agevolazione per l'agricoltura, ma, in termini oggettivi, prevedendo la possibilità di operare a tutti gli effetti a regime normale per coloro che ne avessero fatto dichiarazione preventiva. Sotto questo punto di vista si muovono gli interessi reali e legiti-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

timi di contribuenti che, con l'entrata nel regime normale, potrebbero fruire dei rimborsi anticipati. Quello a cui si tende, in sostanza, è di evitare che il regime normale muti continuamente; quindi, al di là della differenza di due o tre anni, sui quali ci potremmo mettere d'accordo, non mi sembra che l'articolo vada contro gli interessi della categoria agricola.

ANTONI. Come il relatore ha ricordato all'inizio della seduta, sull'emendamento Rende il Comitato ristretto ha espresso parere contrario e pertanto, nell'annunciare il voto contrario del gruppo comunista, mi rifaccio alle decisioni prese in quella sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

ANTONI. Mi preme sottolineare che attraverso tale articolo si soddisfa una « antica » richiesta del gruppo comunista poiché viene dato carattere definitivo alle aliquote provvisorie evitando il ricorso a provvedimenti annuali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto

comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, numero 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

Il relatore, onorevole Gorla, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli n. 21, 23 e 24 del citato decreto n. 633, ancorché alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato (10. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Azzaro, Gottardo, Garzia e Rubbi Emilio hanno presentato il seguente ordine del giorno.

La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

considerato l'andamento dei rimborsi IVA dal 1974 al 1980 riportato nella allegata tabella;

invita il Governo

1) ad approfondire le ragioni della evoluzione dei rimborsi per valutare se essa presenta aspetti patologici;

2) a riesaminare l'attuale sistema di rimborso accelerato con fideiussione allo scopo di operare la verifica sul diritto effettivo di chi lo richiede comunque entro il periodo di scadenza della fideiussione;

3) a riferire sulle procedure di rimborso e sullo stato delle verifiche effettuate al 1980 per le dichiarazioni con richiesta di rimborso presentate negli anni precedenti dal 1974 al 1979.

0/2086/1.6

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

ALLEGATO ALL'O.D.G. 0/2086/16

COMPARAZIONE RIMBORSI E GETTITO LORDO

ANNO	Rimborsi		Estinti	Gettito lordo	% rimborsi richiesti % rimborsi estinti	
	Richiesti	Incremento %			Gettito	Gettito
1974	502	—	—	5.059	9,92%	—
1975	1.134	+ 126,0%	1.100	5.610	20,21%	19,60%
1976	1.177	+ 3,8%	1.357	8.139	14,46%	16,67%
1977	1.336	+ 13,5%	1.357	10.727	12,45%	12,65%
1978	2.190	+ 63,9%	1.924	12.887	16,99%	14,93%
1979	3.073	+ 40,3%	2.971	15.636	19,63%	19,00%
1980	(a) 3.800	+ 26,6%	(a) 3.000	(a) 20.000	19,00%	15,00%

(a) Previsioni sulla base dei dati a tutto ottobre 1980.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

GAVA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

ANTONI. Il gruppo comunista si richiama alle considerazioni già svolte dal collega Bernardini per motivare il proprio voto contrario al disegno di legge.

ABBATANGELO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il disegno di legge per le motivazioni già illustrate dall'onorevole Santagati.

SPAVENTA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto » (2086):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	14
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Battaglia, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Citterio, D'Alema, de Cosmo, Gaiti, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Laganà, Mazzarrino, Merolli, Patria, Pavone, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Sarti, Toni, Triva, Viscardi.

Si è astenuto:

Spaventa.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO